

REP. 02/2025 del 03/04/2025

CONTRATTO DI SERVIZIO PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI VERIFICA E CONTROLLO DELL'ESERCIZIO E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI RICADENTI NEL TERRITORIO DELLA CITTA' METROPOLITANA DI REGGIO CALABRIA- CIG:B62F43E581

L'anno DUEMILAVENTICINQUE, addì TRE del mese di APRILE

TRA

CITTA' METROPOLITANA DI REGGIO CALABRIA, con sede in Reggio Calabria Piazza Italia, C.F80000100802, rappresentata dall'Ing. Domenica Catalfamo, a quest'atto autorizzato con Deliberazione del Consiglio Metropolitanano n. 13/2025 del 11/03/2025 (d'ora in avanti anche "*Città metropolitana*" o "*Ente*")

e

SVI.PRO.RE Spa, con in ., con sede in Reggio Calabria, Piazza Italia snc,, codice fiscale 014526610809, rappresentata dall'Avv. Antonino Battaglia, nato a Reggio Calabria il 30/10/1981, che interviene nella sua qualità di Amministratore Unico e legale rappresentante della Società (d'ora in avanti anche la "*Affidatario*")

PREMESSO CHE:

- che, ai sensi dell'art. 31, comma 3, Legge n. 10/1991 e dell'art. 1, comma 2, lett. b) del Regolamento Regionale 1 marzo 2016, n. 3, la Città Metropolitana di Reggio Calabria è autorità competenti in materia di esercizio, controllo, manutenzione ed ispezione degli impianti termici, al fine del contenimento dei consumi energetici, per i comuni, diversi dal capoluogo, ricompresi nel territorio della stessa;
- che l'espletamento di detto compito si risolve in funzioni amministrative imposte dalla legge, rivolte ai possessori di impianti termici della collettività di riferimento e contribuisce alla riduzione dei consumi dell'energia nonché alla tutela dell'ambiente e ad una maggiore sicurezza degli impianti termici
- nella Delibera del Consiglio metropolitanano n. 148 del 30/12/2024, è stata approvata la Ricognizione di tutte le partecipate possedute dalla Città Metropolitana ed autorizzato il mantenimento della partecipazione nella società SVI.PRO.RE. Spa con quota di partecipazione 100%;
- la Società SVI.PRO.RE Spa, interamente posseduta dalla Città metropolitana di Reggio Calabria, a seguito della modifica statutaria deliberata giusto verbale di assemblea straordinaria del 3 agosto 2018, rogato dal notaio Stefano Poeta (Rep. n. 3293 Racc. n. 2617), ha definitivamente assunto tutte le condizioni giuridiche per essere qualificata Società "*in house*" ai sensi del menzionato Dlgs. n. 175/2016 ed idonea affidataria del Servizio in oggetto alle condizioni di cui all'art. 7, comma 2 del D.Lgs. n. 36/2023 e all'art. 3 comma 1 lett. e) dell'allegato I.1 del medesimo D.Lgs.;
- l'art. 4 del Dlgs. 19.8.2016, n. 175 ("*Testo unico in materia di Società a partecipazione pubblica*") elenca le attività

che le Società a partecipazione pubblica possono svolgere; fra queste l'autoproduzione di beni o servizi strumentali all'Ente o agli Enti pubblici partecipanti;

- la Società SVI.PRO.RE Spa costituisce il mezzo per il tramite del quale la Città metropolitana intende gestire servizi strumentali all'attività dell'Ente; pertanto, le attività strategico-funzionali al perseguimento dell'oggetto sociale, sono svolte esclusivamente a favore ed a supporto dell'Ente il quale, in considerazione della totale partecipazione al capitale della Società e dei vincoli statutari, esercita di fatto un controllo effettivo su di essa, analogo a quello esercitato sui Servizi che attuano funzioni di propria competenza istituzionale;
- che le attività di verifica degli impianti termici, da eseguirsi nel rispetto di appositi disciplinari tecnici, sono state affidate dalla Città Metropolitana alla SVI.PRO.RE con contratto di servizio stipulato nel 2019, la cui durata, prorogata è stato prorogato con Determinazione RG 2981 del 23/09/2024 fino al 31.12.2024;
- la Città metropolitana ha riscontrato la necessità di provvedere alla stipula di nuovo contratto di affidamento del servizio che tenga conto delle integrazioni ritenute opportune per una migliore resa del servizio richiesto;
- Il Consiglio Metropolitan con Deliberazione n. 13 del 11/03/2025 ha approvato lo schema di contratto di servizio per l'affidamento alla Società, a far data dalla sottoscrizione dello stesso per anni 5, della gestione del servizio di verifica e controllo dell'esercizio e manutenzione degli impianti termici ricadenti nel territorio della Città Metropolitana di Reggio Calabria, con esclusione del Comune di Reggio Calabria;

TUTTO CIÒ PREMESSO

ART.1 - PREMESSE

1. Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto costituendone gli obiettivi a carattere generale.

ART. 2 - OGGETTO DEL CONTRATTO E ATTIVITA' A CARICO DELLA SVI.PRO.RE

Con il presente atto la Città metropolitana demanda alla SVI.PRO.RE. SpA l'esecuzione di tutte le attività afferenti la gestione di ciascun Catasto, dei servizi correlati, le ispezioni e gli accertamenti circa l'osservanza, da parte degli utenti, della manutenzione e del corretto esercizio degli impianti termici ubicati nell'ambito territoriale di riferimento, secondo quanto previsto dall'art. 31 comma 3 della Legge n. 10/1991, nonché del vigente Regolamento Regionale n. 3/2016 e successive modifiche ed integrazioni, allegato al presente contratto quale capitolato d'oneri per lo svolgimento del servizio.

La SVI.PRO.RE., ai fini dell'esatta esecuzione delle attività ad essa demandate, si obbliga ad effettuare, a titolo indicativo e non esaustivo, quanto in appresso:

- gestione ed aggiornamento continuo, in conformità alle previsioni di cui all'art.14 del Regolamento regionale, del "*Catasto degli impianti termici*" già costituito ed implementato nei progressi anni di esecuzione del servizio, assicurando altresì l'aggiornamento continuo dei dati su CIT-CAL. Resta inteso che la Città metropolitana dovrà prestare la propria cooperazione nell'acquisizione di dati in ciò potendosi avvalere della previsione di cui all'art.17 del Dpr. n.



551/99;

- accertamento degli impianti termici. Per accertamento si intende l'attività di controllo pubblico, in via esclusivamente documentale, volta alla verifica della conformità della documentazione prodotta ed alla conformità degli impianti, cui i documenti si riferiscono, alle norme vigenti in materia e del rispetto delle prescrizioni ed obblighi stabiliti. L'accertamento viene effettuato attraverso l'analisi delle "certificazioni" conformi ai modelli previsti dalle norme vigenti in materia;
- ispezioni sul campo di impianti termici di ogni potenzialità. Le ispezioni consistono nel controllo tecnico e documentale in sito, mirati a verificare che gli impianti siano eserciti e mantenuti nel rispetto delle norme vigenti. I risultati delle ispezioni vanno riportati, a cura dei tecnici incaricati dalla SVI.PRO.RE. sui Rapporti di prova o Rapporti di ispezione;
- "validazione" dei Rapporti di prova per mezzo di un soggetto di specifica competenza ed esperienza all'uopo incaricato dalla SVI.PRO.RE. Con la "validazione" la Società assume la responsabilità in ordine alla correttezza delle operazioni di ispezione ed alla congruità dei dati tecnici accertati in sede di controllo e come risultanti dai Rapporti di prova;
- gestione delle «diffide» agli utenti di impianti da ricondurre a norma e gestione degli «atti notori» trasmessi dagli utenti a seguito delle diffide ricevute nonché, ai fini delle attività relative alle riscossioni anche coattive da parte dell'Ente, notifica diretta della richiesta a mezzo del tecnico ispettore delle richieste di pagamento o predisposizione su supporto informatico delle richieste di pagamento relative alle ispezioni su impianti non certificati, elaborazione di elenchi contenenti i nominativi di quegli utenti che non hanno provveduto ai pagamenti;
- eventuali segnalazioni alle Autorità competenti, da individuare in base alla potenza nominale al focolare, dei nominativi degli utenti di impianti termici per i quali i tecnici ispettori abbiano evidenziato l'urgenza di segnalare situazioni di pericolo per la pubblica incolumità;
- gestione dello "Sportello informativo" a servizio della cittadinanza interessata, accessibile sia attraverso il portale web dedicato e sia tramite numero telefonico e email;
- esecuzione di ispezioni in coerenza con le previsioni dell'art. 10 del Regolamento Regionale n. 3/2016 e successive modifiche e integrazione, con la cadenza prescritta dall'allegato 4, dando la priorità agli impianti non certificati, ai casi in cui si evidenzino situazioni di non conformità alle norme vigenti, con riguardo anche agli impianti più vecchi o per i quali, in generale, si abbia una maggiore indicazione di criticità, sia in ordine alla chiarezza dei rapporti di efficienza energetica, sia in ordine alla conformità degli impianti alle norme vigenti.

ART. 3 - DURATA

L'affidamento del Servizio oggetto del presente contratto viene assegnato per anni 5 (cinque), a decorrere dalla sottoscrizione del presente contratto.

ART. 4 - CORRISPETTIVO E MODALITA' DI PAGAMENTO



Il corrispettivo annuo del Servizio è così determinato:

A) €178.000,00 – costo del personale interno ed esterno;

B) € 22.000,00- per spese generali e costi fissi

totale €200.000,00 oltre IVA pari ad €44.000,00- totale complessivo €244.000,00.

I pagamenti avverranno con scadenza trimestrale, previa ricezione di specifica fattura di €50.000,00 oltre IVA in ragione di legge, la fattura dovrà essere emessa ogni 30 dell'ultimo mese del trimestre di riferimento, ad eccezione della prima che potrà essere emessa entro il 30 gennaio di ogni anno a valere come anticipazione.

ART. 5 - GESTIONE DEL SERVIZIO

E' espressamente vietato il subappalto o la cessione a terzi, in qualsiasi forma effettuate, di parte o di tutti i servizi oggetto del presente Contratto.

Nella gestione del Servizio l'Affidatario, pur essendo formalmente dotato di personalità giuridica diversa dall'Amministrazione, è sottoposto tuttavia ad un controllo gerarchico intenso da parte dell'Ente, che può essere assimilato al controllo che l'Amministrazione esercita sulle proprie strutture interne. Pertanto l'Affidatario opererà in un rapporto organico (o di delegazione interorganica).

La delega interorganica e il conseguente rapporto di strumentalità dell'affidatario rispetto all'Amministrazione aggiudicatrice rendono allora lo svolgimento della prestazione una vicenda tutta interna alla pubblica amministrazione 1. Per questi motivi l'Affidatario, nella conduzione del Servizio opererà con delega piena e sempre coordinandosi con il Settore competente della Città Metropolitana, nonché con i dipartimenti competenti della Regione Calabria.

Nell'ambito della propria autonomia organizzativa, l'Affidatario dovrà predisporre e svolgere ogni attività ritenuta necessaria per conseguire i migliori risultati possibili previa intesa col responsabile dei vari, servizi coinvolti nella gestione del servizio oggetto del presente capitolato allegato.

L'Affidatario è tenuto a produrre, a semplice richiesta del Responsabile del Settore la documentazione per i controlli ritenuti necessari al fine di verificare il buon andamento del Servizio.

ART. 6 - NORME E DOCUMENTI CHE REGOLANO IL CONTRATTO

Il Servizio dovrà essere erogato nel rispetto delle vigenti norme di cui alla Legge n. 10/91, del Dlgs. n. 192/2005, Dlgs. n.311/2006, Dpr. n. 74/2013 e del Dm. 10 febbraio 2014, nonché delle norme tecniche (UNI, CIG) in materia di controllo degli impianti termici e del vigente Regolamento Regionale n. 3/2016 e ss.mm.ii.

Le modalità di organizzazione ed esecuzione del servizio, le relative prescrizioni tecnico-operative ed ogni altra previsione comunque afferente il Servizio sono contenute nel Regolamento Regionale n.3/2016 e ss.mm.ii. allegato al presente contratto quale Capitolato d'onori.

ART.7 - RISORSE UMANE E TECNICHE DELLA SOCIETA



La Società dovrà erogare il servizio con risorse umane e tecniche idonee al perseguimento della pubblica funzione posta in capo alla Città metropolitana.

L'esecuzione delle attività inerenti le ispezioni e gli accertamenti nonché ogni altro adempimento consequenziale agli stessi sarà assicurato dalla Società tramite personale proprio o a mezzo di soggetti scelti secondo le norme vigenti per Società a capitale pubblico.

La Società è l'unico Organismo di riferimento della Città metropolitana ed in quanto tale è l'unica responsabile dell'organizzazione e della corretta esecuzione del servizio nonché unica responsabile per inadempienze nei confronti dell'Ente.

Per il proprio personale, la società è tenuta ad osservare ed applicare integralmente tutte le norme contenute nel Ccnl. praticato in azienda e negli accordi integrativi degli stessi, in vigore al tempo e nella località interessata dal servizio e anche dopo la scadenza degli stessi e degli accordi locali e fino alla loro sostituzione, anche se non aderente alle associazioni stipulanti e indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura o dimensione dell'impresa e da ogni qualificazione giuridica, economica e sindacale.

Attesa la natura della SVI.PRO.RE. di Società strumentale " *in house providing*", la stessa dovrà attenersi agli indirizzi espressi dalla Città Metropolitana al fine del contenimento dei costi del personale, sia relativamente alla dotazione di personale, sia relativamente all'applicazione dei contratti di secondo livello.

Tutti gli obblighi e gli oneri antinfortunistici, assicurativi, previdenziali ed assistenziali relativi al personale dipendente sono a carico della Società, la quale è la sola ed unica responsabile, anche in deroga a norme che disponessero l'onere del pagamento a carico della Città metropolitana o in solido, con esclusione di ogni diritto di rivalsa nei confronti dell'Ente e di ogni indennizzo.

Il personale, così come gli Amministratori e gli apicali, sono tenuti al rispetto del Codice Etico della Società.

Durante l'espletamento delle mansioni, il personale della Società deve mantenere un contegno riguardoso e corretto nei confronti degli utenti degli impianti termici, del personale della Città Metropolitana ed in genere di terzi interlocutori.


Il personale addetto alle ispezioni sul campo dovrà recare ben visibile sul petto il tesserino appositamente confezionato recante il logo dell'Ente e dovrà attenersi al rispetto di tutte le norme per la sicurezza sul lavoro.

Nel corso delle visite ispettive il personale addetto deve astenersi dal fornire notizie e chiarimenti al di fuori di quelle che attengono al carattere eminentemente tecnico delle operazioni che vengono compiute.

In nessun caso il personale addetto alle attività sul campo potrà fornire agli utenti notizie atte a pubblicizzare ditte abilitate ai sensi del Dm. n. 37/2008 all'installazione e manutenzione degli impianti.

I dipendenti non potranno proporsi quali soggetti abilitati agli interventi di manutenzione neanche a titolo di cortesia o gratuito, al fine di non ingenerare nella collettività dubbi di sorta sulla corretta esecuzione e gestione del servizio.

La Società dovrà irrogare, ai dipendenti che non osservino una condotta irreprensibile nello svolgimento



delle proprie mansioni o che contravvengono alle direttive sopra enunciate, le corrispondenti sanzioni disciplinari previste nel Ccnl. praticato in Azienda. Le segnalazioni della Città Metropolitana in tal senso, anche con riferimento al tipo di sanzione, adeguatamente motivate, sono impegnative per la Società.

L'acquisizione di forniture quali materiali, attrezzi, apparecchiature, *software*, cancelleria nonché di servizi in genere e quant'altro necessario per la corretta esecuzione delle attività deve essere effettuata da parte della SVI.PRO.RE. nel rispetto delle procedure di legge per l'acquisizione di beni e servizi da parte della Città Metropolitana, in ossequio alla relativa programmazione, secondo previsioni ed entro i limiti di spesa come rinvenienti dal Piano economico-finanziario.

ART. 8 - INFORTUNI E DANNI

La Società risponderà direttamente dei danni alle persone o cose comunque provocati nell'esecuzione del servizio, senza diritto di rivalsa o di compensi aggiuntivi da parte della Città metropolitana, salvo gli interventi a favore della Società da parte di Compagnie assicuratrici.

La Società pertanto si impegna a tenere manlevato l'Ente da ogni responsabilità, diritto, ragione, azione o pretesa che terzi dovessero accampare in dipendenza delle attività di ispezioni ed accertamenti sul campo e ciò senza alcun diritto di rivalsa o di compensi aggiuntivi in favore della Società.

ART. 9 - RISOLUZIONE PER INATTIVITA' DELLA SVI.PRO.RE

Nel caso in cui la Società interrompa, senza giustificato e circostanziato motivo, l'erogazione del servizio per un periodo tale da pregiudicare gli adempimenti amministrativi di competenza dell'Ente, nonché nel caso in cui la Società non provveda e/o non ottemperi alla effettuazione di attività previste dal presente contratto e dalle norme vigenti o disposizioni formalmente e motivatamente richieste dal Dirigente del Settore competente dell'Ente, questi, previa formale contestazione ed invito a fornire giustificazioni entro 15 (*quindici*) giorni, potrà disporre la risoluzione del presente atto per inadempimento della Società, con esclusione di qualsiasi formalità legale, convenendosi sufficiente il preavviso di mesi sei a mezzo raccomandata AR.

ART. 10 - DIRITTI E PREROGATIVE DELLA CITTÀ METROPOLITANA

Al fine di consentire all'Ente il concreto esercizio del "*controllo analogo*" concomitante, l'esecuzione del servizio ed il regolare adempimento di tutte le prescrizioni e modalità contenute nel presente atto e nel relativo Capitolato d'Oneri allegato, saranno monitorate e verificate dall'Ente a mezzo del Dirigente del Settore competente.

Nell'esercizio delle proprie prerogative ed in qualsiasi momento, possono essere eseguiti controlli volti al costante monitoraggio delle prestazioni e della corretta erogazione dei servizi resi dalla Società in esecuzione del presente contratto e relativo Capitolato d'Oneri allegato.

I controlli volti all'accertamento della corretta e completa esecuzione delle attività possono essere eseguiti anche presso i locali della Società ove il Dirigente dell'Ente, anche per mezzo di funzionari appositamente delegati, ha diritto di accedere per prendere visione, a titolo esemplificativo e non



esaustivo, di dati, documenti, certificazioni pervenute e loro archiviazione, delle problematiche prospettate dagli utenti e/o eventuali istanze inoltrate dagli stessi, della corretta tenuta del Catasto impianti e del suo effettivo e costante aggiornamento, dei sistemi, criteri, modalità di programmazione delle visite ispettive e della loro concreta effettuazione.

Qualora all'esito dei controlli emergano necessità di migliorie operative o di altro genere, sarà onere della SVI.PRO:RE procedere ad adeguare la propria azione agli indirizzi dell'Ente.

Per i fini che precedono, è rimessa al Dirigente della Città metropolitana la sindacabilità delle modalità organizzative del servizio e connessi poteri di veto ovvero di indirizzo, in ordine ad atti programmatori, organizzativi ed esecutivi delle attività costituenti la materiale estrinsecazione del Servizio V.I.T., ivi incluse direttive circa le ispezioni da effettuare.

Le determinazioni e richieste del Dirigente dell'Ente sono vincolanti ed inderogabili per la società. Ai sensi del Dlgs. n. 196/2003 e ss.mm.ii. ("*Codice per la protezione dei dati personali*") la Città metropolitana, "*titolare*" dei dati, designa la Ops quale "*responsabile*" ed "*incaricata*" del trattamento in modo che quest'ultima possa operare nel pieno rispetto della normativa posta a tutela della Privacy. Eventuali adempimenti nei confronti del Garante saranno effettuati dalle parti per quanto di competenza e, se del caso, anche congiuntamente.

La Società, in quanto depositaria della documentazione afferente le ispezioni, è formalmente incaricata della istruttoria delle pratiche connesse ad istanze e lamentele da parte degli utenti e sarà tenuta al loro diretto riscontro facendo menzione di tale potestà nella corrispondenza con l'utente ed inviando copia della stessa comunicazione all'Ente per doverosa conoscenza. La Società sarà comunque soggetta alle determinazioni che dovessero essere adottate dall'Ente e, per quanto di competenza ed ove richiestane, dovrà fornire supporto, informazioni, chiarimenti e pareri.

ART. 11 – MODIFICAZIONI DEL CONTRATTO DI SERVIZIO

Resta inteso tra le parti che qualora nel corso di esecuzione del presente atto intervengano aggiornamenti normativi in materia di controllo sugli impianti termici, ovvero, nel caso in cui la Regione Calabria intenda procedere all'adeguamento del contributo a carico degli utenti, le Parti provvederanno ad apportare le conseguenti modificazioni al presente contratto di servizio.

Le parti procederanno a verifiche intermedie, della attuazione del piano e del contratto, da effettuarsi entro giorni 30 dalla scadenza di ogni biennio e con le modalità del Disciplinare tecnico, per valutare l'opportunità di interventi correttivi ai quali dare attuazione entro 30 giorni successivi alla verifica.

ART. 12 - STANDARD MINIMI DI SERVIZIO ED EVENTUALI OBIETTIVI DI MIGLIORAMENTO

La Società si impegna a svolgere i servizi affidati secondo corretti criteri tecnici e rigorosi criteri economici di gestione, nel pieno rispetto delle normative di settore e secondo principi di efficienza, efficacia ed economicità, adottando a tal fine tutte le misure idonee al raggiungimento di tali obiettivi.

ART. 13 - TENUTA DELLA CONTABILITA' DA PARTE DELLA SOCIETA'

La Società ha l'obbligo di tenere una contabilità analitica riferita al servizio, con apposito, distinto bilancio riferito esclusivamente all'attività affidata in *house providing* con la presente convenzione.

L'Ente ha in qualsiasi momento facoltà di accesso agli atti contabili, ai rendiconti e ad ogni documentazione



esistente presso la società.

ART. 14 - MODALITÀ DI EROGAZIONE DEI SERVIZI

La Società, assumendo la gestione del servizio, subentra in tutti i diritti, privilegi ed obblighi ed oneri spettanti alla Città Metropolitana in conformità alle leggi ed ai regolamenti in materia;

La gestione del servizio medesimo avviene da parte della Società in modo autonomo, tenuto conto delle risorse disponibili e nel rispetto degli indirizzi generali fissati dalla Città Metropolitana e dalla presente convenzione/contratto. In particolare la Società è tenuta a rispettare le disposizioni di legge nonché quelle contenute nei singoli Regolamenti riferiti alle materie di affidamento alla stessa;

La Città Metropolitana può, qualora lo ritenga opportuno, modificare unilateralmente la presente convenzione, impartire direttive o richiedere interventi specifici nell'ambito delle attività di competenza della Società.

La Società si impegna ad uniformare l'erogazione dei servizi ai seguenti principi generali:

- a) **Vigilanza:** l'attività della Società e l'erogazione dei servizi devono essere ispirati al principio di uguaglianza dei diritti dei cittadini. L'uguaglianza ed il trattamento vanno intesi come divieto di ogni ingiustificata discriminazione. In particolare la Società è tenuta ad adottare le iniziative necessarie per adeguare le modalità di prestazione dei servizi alle esigenze degli utenti;
- b) **Imparzialità:** la Società si comporta, nei confronti dei cittadini e degli utenti, secondo criteri di obiettività, giustizia ed imparzialità;
- c) **Continuità:** la Società garantisce di svolgere le proprie attività in modo regolare e senza interruzioni;
- d) **Partecipazione:** la Società predispone un piano di promozione e di pubblicizzazione di contenuto informativo della propria attività in modo da coinvolgere i cittadini e favorirne la collaborazione;
- e) **Informazione:** l'utente ha diritto di accesso alle informazioni in possesso della società che lo riguardano secondo le modalità disciplinate dalla legge n° 241/90 e successive modificazioni ed integrazioni;
- f) **Chiarezza :** la Società deve predisporre quanto necessario per assicurare l'effettiva conoscenza da parte dei cittadini degli atti loro destinati assumendo iniziative volte a garantire che ogni comunicazione sia messa a sua disposizione in tempi utili e motivata con le indicazioni di fatto e di diritto che le hanno determinate.

ART. 15 - PROPRIETA'

La proprietà degli elaborati prodotti è della Città Metropolitana di Reggio Calabria, che potrà utilizzarli secondo le modalità che riterrà più idonee ed adeguate alle proprie esigenze.

ART. 16 - RISOLUZIONE ANTICIPATA DEL CONTRATTO

Il presente contratto/convenzione si risolve di diritto in presenza di gravi o continue irregolarità, disservizi, abusi commessi da parte dell'Affidatario nella conduzione dei servizi.



ART. 17 - RECESSO

Qualora le vigenti disposizioni normative dovessero prevedere l'abolizione, la modifica o la sostituzione del servizio e delle altre entrate oggetto dell'affidamento, ovvero qualora intervenissero variazioni normative tali da modificare sostanzialmente lo svolgimento del servizio, la Città metropolitana può recedere unilateralmente dal contratto con obbligo di preavviso di mesi 6 (*sei*).

In tale circostanza l'Affidatario dovrà restituire tutte le banche dati possedute, la documentazione cartacea e su supporto informatico, entro e non oltre trenta giorni dalla comunicazione di recesso, o entro il diverso termine concordato tra le Parti.

ART. 18 - GARANZIA E RISERVATEZZA DEI DATI D.LGS. 196/2003

E' fatto obbligo all'Affidatario di garantire la massima riservatezza dei dati e delle notizie raccolte nell'espletamento dell'incarico, applicando la disciplina in materia prevista dal regolamento UE 2016/679 e dal Dlgs. n. 196/2003 e successive modifiche ed integrazioni.

ART. 19 - CONTROVERSIE

Per la risoluzione di eventuali controversie sorte tra le parti e non risolte amichevolmente sarà competente, in via esclusiva, il Foro di Reggio Calabria.

ART. 20 - DISPOSIZIONI GENERALI

Per tutto quanto non previsto dal presente accordo le parti concordemente rinviano alle norme del Codice Civile ed alle vigenti disposizioni di legge in materia.

Il presente contratto sarà registrato a cura e spese della Società SVIPRORE.

Letto, confermato e sottoscritto.

CITTA' METROPOLITANA DI REGGIO CALABRIA

Il Dirigente

Ing. Domenico Catalfamo



SVI.PRO.RE Spa S.p.A.

L'Amministratore Unico.

Avv. Antonino Battaglia

